



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 luglio 2020
(OR. en)

9385/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0129 (NLE)**

**AELE 10
FEROE 3
PECHE 172
IND 90**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆRØER recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

PROGETTO

DECISIONE N. .../...
DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆRØER

del ...

**recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo
tra la Comunità europea, da una parte,
e il governo della Danimarca
e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra¹, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

¹ GU UE L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ("accordo"), concerne il trattamento tariffario e le disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e prodotti della pesca immessi in libera circolazione nell'Unione europea oppure importati nelle isole Færøer. L'allegato del protocollo n. 1 indica i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer.
- (2) Le isole Færøer hanno presentato una richiesta basata sull'articolo 36 dell'accordo affinché i codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90 siano aggiunti nell'allegato del protocollo n. 1. L'Unione europea ritiene, dopo aver esaminato il mercato pertinente, che i prodotti a cui si riferiscono tali codici potrebbero essere importati nell'Unione europea in esenzione da dazi e senza limitazioni quantitative.
- (3) Il protocollo n. 4 dell'accordo contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

- (4) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 4, l'Unione europea ha permesso inizialmente concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, per un contingente tariffario annuale in esenzione da dazi pari a 5 000 tonnellate. Tale contingente tariffario esente da dazi è stato modificato dalla decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer¹, che lo ha aumentato a 10 000 tonnellate a partire dal 1° gennaio 2000, nonché dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer², che lo ha aumentato a 20 000 tonnellate e ha disposto che gli alimenti per pesci che beneficiano del regime d'importazione preferenziale non possono contenere glutine aggiunto.
- (5) Le isole Færøer hanno chiesto di modificare il protocollo n. 4 eliminando le limitazioni per il glutine aggiunto contenuto negli alimenti per pesci che beneficiano del trattamento preferenziale, dato che il glutine è diventato una materia prima essenziale nella composizione degli alimenti per pesci.
- (6) L'articolo 2 del protocollo n. 4 elenca le merci originarie dell'Unione europea contemplate nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato per le quali le isole Færøer non concedono un'esenzione da tariffe e dazi all'importazione nel loro territorio.

¹ Decisione n. 2/98 del Comitato misto CE/Danimarca-isole Færøer, del 31 agosto 1998, che modifica il protocollo 4 dell'accordo (GU UE L 263 del 26.9.1998, pag. 37).

² Decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer, dell'8 ottobre 2007, recante modifica del protocollo n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra (GU UE L 275 del 19.10.2007, pag. 32).

- (7) L'Unione europea ha chiesto che sia aperto un contingente tariffario esente da dazi per i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90, elencati all'articolo 2 del protocollo n. 4. Le isole Færøer ritengono che possa essere concesso un contingente tariffario esente da dazi pari a 80 tonnellate di esportazioni per i prodotti dell'Unione europea a cui si riferiscono tali codici, con riserva di un periodo di transizione di tre anni con un contingente tariffario esente da dazi pari a 40 tonnellate.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli n. 1 e n. 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella I dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, è così modificata:

1) tra il codice NC 0303 50 98 e il codice NC 0303 60 11 è inserito quanto segue:

"0303 53 90	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):	0";	
-------------	---	-----	--

2) tra il codice NC 1604 12 99 e il codice NC 1604 19 è inserito quanto segue:

"1604 13	-- Sardine, alacce e spratti		
	--- Sardine:		
1604 13 90	--- altri	0".	

Articolo 2

Il protocollo n. 4 dell'accordo è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

L'Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
0210 90 19	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate	0	20
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: — delle specie ovina e caprina	0 0	
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: — delle specie ovina e caprina		

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	0	20 000

”;

2) è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 3

Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall'Unione europea:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	40 nel 2020, 2021 e 2022; 80 a partire dal 2023
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 0210 90 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina	0	

”;

3) l'allegato I è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto

Il presidente
